

COPIA

## Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

### ORDINANZA

| <b>REGISTRO GENERALE</b> |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Numero</b>            | <b>Data</b>       |
| <b>22</b>                | <b>08-04-2020</b> |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO<br>DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
|-----------------|--|

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

che il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi in Regione Campania nell'ultimo periodo nonché sul territorio del comune di Santa Maria a Vico dove sono stati registrati sino ad oggi 5 casi di infezione da COVID 19.

**DATO ATTO che**, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, le cui prescrizioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale, sono state disposte le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*.

**CONSIDERATO** che lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pone come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e – più in generale, per ridurre ogni occasione di possibile contagio – di vietare ogni spostamento, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità”.

**DATO ATTO del** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 relativamente alle attività di commercio al dettaglio non sospese, elencate nell'allegato 1 dello stesso DPCM.

**RICHIAMATO** i contenuti dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 di proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**PRESO ATTO** dell'ordinanza n. 27 del 3 Aprile 2020 con la quale il presidente della Regione Campania ha prorogato fino al 13 Aprile tutte le ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate con le ordinanze n. 16,19,20, 21,23, 24 ,25, 26/2020.

**VALUTATA** l'opportunità, stante l'attuale emergenza sanitaria di ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività pasquali, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile prossimi ad eccezione delle farmacie.

**DATO ATTO** che la chiusura garantisce anche il giusto riposo al personale delle attività commerciali che durante l'emergenza stanno lavorando incessantemente al fine di garantire un orario di apertura più ampio per evitare la concentrazione della clientela.

**VISTO** l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATO** il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del sindaco e in particolare l'art. 50 del predetto decreto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ad eccezione delle farmacie.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Caserta, alla questura di Caserta, al Comando di Polizia Locale per competenza, alla Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico .
- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Santa Maria a Vico e la pubblicazione sulla home page del sito del Comune .

### **INFORMA**

-che per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19..

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di notifica.

### **DA' MANDATO**

alle forze dell'ordine per l'esecuzione della presente ordinanza.

Santa Maria a Vico li 08.04.2020

**Il Sindaco**  
**Andrea Pirozzi**

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**